



Aree Protette
Alpi Cozie

Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 25 del 28/12/2023

Oggetto: Analisi annuale delle partecipazioni ex art.20 D.lgs. 19 agosto 2016, n.175. Ricognizione partecipazioni possedute - Determinazioni in merito.

IL PRESIDENTE

Richiamato l'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", che dispone al primo comma "(...) *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*";

Ricordato che l'Ente detiene una partecipazione in società e che in conseguenza è tenuto a svolgere l'analisi annuale del relativo assetto, cui consegue eventuale processo di razionalizzazione;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 11.03.2022, adottata nel corso della seduta del 09.03.2022, con cui si deliberava di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020 esprimendosi per:

- il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per la società Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.;
- la conferma di razionalizzazione, attraverso scioglimento anticipato della società 3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l.;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 29.12.2022 adottata nel corso della seduta del 06.12.2022, con cui si deliberava di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021 esprimendosi per:

- il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione per la società Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.;
- la conferma di razionalizzazione, attraverso scioglimento anticipato della società 3Valli Ambiente&Sviluppo s.r.l. avvenuto nel corso del mese di dicembre 2021;

Ricordato che la liquidazione della Società completata nella primavera 2022 ha portato alla piena restituzione delle quote di capitale di competenza dell'Ente;

Considerato che, in relazione all'espletamento dell'adempimento dovuto nell'anno in corso, la direzione dell'Ente ha predisposto la relazione tecnica "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022", allegata al presente decreto per farne parte integrante, da cui emerge la seguente situazione:

Partecipazioni dirette

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta	Esito della ricognizione
Turismo Torino e Provincia – Società Consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.)	7401840017	0,06%	500	Accoglienza e promozione turistica	Mantenimento.

Partecipazioni indirette

Denominazione Società	Codice fiscale Partecipata	Quota %	Valore quota posseduta (€)	Attività svolta	Esito della ricognizione
Nessuna					

Considerato che il paragrafo 3) delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175/2016" della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/IINPR) prevede che "...gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.";

Ricordato che ai sensi dell'art. 7 c.2, lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 gli enti gestori dei parchi naturali perseguono anche la finalità di "promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali";

Ricordato che la partecipazione dell'Ente posseduta al 31.12.2022 in Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. attiene a tali finalità nella produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a d.lgs.19.8.2016,

n.175) e nella autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o nello svolgimento delle sue funzioni, (art.4 c.2 lett.d, d.lgs.19.8.2016, n.175);

Rilevato, rispetto alla verifica delle condizionalità di cui all'articolo 20 del d.lgs.19.8.2016, n.175, che la Società Consortile a responsabilità limitata Turismo Torino e Provincia rispetta tutti i parametri di cui al c.2, e non richiede in conseguenza alcun provvedimento di razionalizzazione;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra e dell'analisi dell'attività svolta per il perseguimento dei fini di sviluppo delle potenzialità turistiche dei parchi naturali di cui all'art 7 c.2 lett. a), punto 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19, mantenere la partecipazione di € 500 dell'Ente nella Società Consortile a responsabilità limitata Turismo Torino e Provincia;

Visti gli artt.14 e 15 della L.R.19/2009 relativamente alle funzioni rispettivamente del Presidente e del Consiglio;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Luca Marello, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto

DECRETA

- di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A - "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022*", unito al presente decreto, per costituirne parte integrante e sostanziale, facendo proprie le conclusioni del proposto piano di razionalizzazione che prevede per Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. il mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- di approvare gli allegati:
 1. Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.,
 2. Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. ;
- di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- di procedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risultanze della ricognizione effettuata attraverso l'apposito applicativo;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo <https://www.parchialpicozie.it/>

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Marello Luca

Il Presidente dell'Ente di gestione
Firmato digitalmente
Valfrè Alberto